



**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**- VII SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati:

PEP 19/10/15

- dr. NICOLA GRAZINAO **Presidente rel.**

- dr. NICOLETTA CELENTANO **Giudice**

- dr. ALESSIA NOTARO **Giudice**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari di volontaria  
giurisdizione dell'anno 2015, avente ad oggetto opposizione allo stato  
passivo ex art. 98 l.fall., e vertente

**TRA**

S.r.l.,

**PARTE OPPONENTE**

**E**

Fallimento

S.p.a.

**PARTE OPPOSTA - CONTUMACE**

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La odierna parte opponente S.r.l., premettendo di aver presentato

domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della

S.p.a., per la somma di Euro 611,00 in via privilegiata e per la somma di Euro

10.312,39 in via chirografaria, sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28 dicembre 2012, che in sede



di giudizio di opposizione istauratosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo giusta formula apposta in data 29 maggio 2014, proponeva opposizione avverso il decreto del 26 marzo 2015 con il quale il Giudice Delegato al fallimento opposto aveva rigettato la propria istanza "come da parere dei curatori" secondo i quali "non si ammette per carenza di prova del credito, con espressa riserva di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto in oggetto".

In sede di opposizione, la S.r.l. sostenendo di aver dato prova della fondatezza della pretesa creditoria avanzata e ritenuto che il decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa seppure non era divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento era opponibile al fallimento in quanto dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 29 maggio 2014, chiede (v. *petitum*) l'ammissione al passivo della intera somma come richiesta e quindi in via privilegiata anche delle spese come liquidate in decreto ingiuntivo.

Istante regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 22 settembre 2015 non si costituiva la curatela del S.p.a. che va dichiarata inattuale.

Alla sopra citata udienza il Giudice Delegato si riservava di riferire al Tribunale riunito in Camera di Consiglio.

Tanto premesso, rileva pregiudizialmente il Tribunale che nessun dubbio può sussistere circa la tempestività e la procedibilità dell'opposizione in esame in quanto la stessa è stata proposta con ricorso depositato il 15 aprile



2015, dopo che in data 26 marzo 2015, la Curatela aveva ritualmente comunicato, ex art. 97 l. fall., l'esito della sua domanda di ammissione al passivo (cfr. in atti).

Orbene, in via del tutto preliminare il Tribunale è chiamato a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti in considerazione del fatto che la Curatela non si è costituita nel presente giudizio scegliendo di restare contumace.

Agli atti emerge che il ricorso in opposizione al decreto di esclusione della odierna parte opponente dallo stato passivo della fallita è stato notificato, previa attestazione di conformità della copia con l'atto notificato in formato telematico via PEC, dall'avv. [redacted] ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge n. 53/1994, ai Curatori del fallimento con notifica a mezzo PEC all'indirizzo PEC dei singoli Curatori (e quindi alla PEC di tutti e tre i Curatori) e non all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura fallimentare come risultante dalla visura storica del 20 ottobre 2015, laddove a pagina 12 si ricava che il Curatore fallimentare (in tal caso è indicato solo uno dei tre per esigenze del sistema) nominato con atto del 13 giugno 2011 ha comunicato, ai sensi di legge, il seguente indirizzo di posta elettronica: @PECFALLIMENTI.IT

Osserva il Collegio che la notifica così effettuata e cioè all'indirizzo di posta elettronica dei tre Curatori e precisamente dell'avv. [redacted]

dell'avv. [redacted] e del dott. [redacted], così come tratti

dai pubblici registri INI - PEC e ReGIndE, è valida ed efficace ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.

In effetti per tutti i fallimenti dichiarati in data successiva al 1 gennaio

EX PARTE CREDITORIS



2013, come nel caso che ci occupa, il Curatore fallimentare (nel caso in esame i Curatori), entro dieci giorni dalla propria nomina, deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l'iscrizione al Registro delle Imprese (comma 2 bis dell'art. 17 del DL 179/2012 c.d. Decreto sviluppo bis).

Nella pratica è accaduto che generalmente il Curatore indica una PEC propria della singola procedura fallimentare per esigenze di praticità, per evitare confusione tra le email ricevute nella casella di posta elettronica personale per cui si pone il problema del rapporto tra la PEC del curatore fallimentare che, di regola non viene comunicata per l'iscrizione al Registro delle Imprese, rispetto alla PEC della procedura concorsuale che di regola è comunicata al Registro delle Imprese.

Fermo restando che tale PEC non deve essere confusa con la PEC dell'impresa che generalmente non viene modificata, giova precisare che la comunicazione della PEC del Curatore (ovvero come di regola accade della PEC della procedura fallimentare) ha la finalità di rendere possibile la gestione delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale ed in particolare, per quel che qui interessa, è necessaria per consentire ai creditori di presentare le domande di ammissione al passivo come stabilito dall'art. 93 del Reg. CE del 2000/2010 c.d. Regolamento fall.

Esaminate le stesse, all'esito della udienza di discussione, il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.



Opposizione che si propone con ricorso depositato in Cancelleria che, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato a cura del ricorrente al Curatore (art. 99 legge fall.).

Orbene sul punto la legge nulla dice in merito alla possibilità della notifica del ricorso a mezzo PEC da parte del difensore del ricorrente ma la disciplina contenuta nell'art. 99 legge fall. non può che essere coordinata con tutta la normativa in materia di processo civile telematico, ed in materia di notificazioni a mezzo PEC, che consente certamente allo stato attuale, la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo anche a mezzo PEC e quindi all'indirizzo di posta elettronica del Curatore.

Orbene, tutto ciò chiarito e precisato, il quesito che si è risolto nel caso che ci occupa è il seguente: qualora tutte le comunicazioni tra Curatore e creditori, in particolare quelle che attengono al procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare, siano avvenute attraverso l'utilizzo della PEC del fallimento (come risultante dal Registro delle Imprese) e non attraverso l'utilizzo della PEC del Curatore, può ritenersi valida la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo effettuata dal legale del creditore escluso utilizzando la PEC del Curatore non risultante dal Registro delle Imprese ma da altri pubblici registri?

La risposta deve essere affermativa per le ragioni di cui appresso si dirà.

In primo luogo va osservato che una cosa è la disciplina delle comunicazioni che avvengono all'interno della procedura fallimentare (segnatamente quelle che attengono al procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare) altra è la disciplina delle notifiche effettuate dal legale del creditore escluso che propone ricorso seguendo le forme della

EX PARTE CREDITORIS



notificazione proprie del processo civile telematico.

Del resto non può, da questo punto di vista, che giungersi ad un giudizio di equivalenza in termini giuridici tra la PEC del Curatore (non comunicata per i motivi di praticità sopra indicati nel Registro delle Imprese) e quella della procedura fallimentare di regola comunicata al Registro delle Imprese visto che l'art. 99, IV comma, legge fall., stabilisce che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorso, al Curatore e quindi sembra dire al suo indirizzo PEC.

La PEC della procedura fallimentare, infatti, non può ritenersi indirizzo virtuale della sede legale della azienda fallita sia perché di regola la PEC della impresa fallita non viene mutata sia perché essa in pratica è diversa da quella del Curatore.

Ma vi è di più.

A tutto concedere quanto alla assimilazione della PEC della procedura fallimentare risultante dalla misura camerale come sede virtuale del fallimento come ente di gestione autonomo il Curatore ne costituisce il legale rappresentante per cui, in sensi e per gli effetti dell'art. 145 c.p.e. di cui si possono ricavare i principi e le regole previste, la notifica può essere effettuata anche alla PEC del Curatore, se diversa da quella ricavabile dalla misura.

A ciò si aggiunge una considerazione di ordine empirico. Non si dubita né si è mai posto il problema della validità della notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo effettuata secondo le forme tradizionali e cioè mediante notifica allo studio del Curatore.

Nel caso di specie è accaduto esattamente quanto sopra detto e cioè che la

**EX PARTE CREDITORIS**



notifica effettuata dalla parte opponente è avvenuta ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53/94 direttamente ai Curatori al loro indirizzo di posta elettronica nonostante che la comunicazione della esecutività dello stato passivo fosse avvenuta al creditore escluso ed oggi opponente a mezzo della PEC della procedura fallimentare che era ricavabile dal Registro delle Imprese.

Assunta la validità della notifica a mezzo PEC effettuata direttamente all'indirizzo PEC dei tre Curatori fallimentari e quindi ritenuta la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, diviene necessario passare ad esaminare il merito della opposizione.

Ritiene il Tribunale che la domanda va parzialmente accolta in quanto può ritenersi raggiunta la prova documentale della esistenza del credito del quale si chiede l'ammissione allo stato passivo e della sua data certa anteriore al fallimento.

A sostegno della sua domanda la odierna parte opponente, infatti, ha prodotto, oltre che il decreto ingiuntivo n. 850/12 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche il contratto di subappalto n. 05211 intercorso tra essa opponente e la fallita e le fatture già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e pure prodotte in sede di ammissione al passivo.

Alla luce della documentazione allegata il credito deve ritenersi provato.

In particolare dal decreto ingiuntivo prodotto con il quale il giudice ingiungeva alla fallita di pagare la somma in esso indicata, valutate le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, si ricava che la documentazione posta a base del credito vantato ha una data certa anteriore al fallimento e quindi, opponibile al fallimento, pur non essendo opponibile il decreto

EX PARTE CREDITORIS



ingiuntivo essendo lo stesso stato opposto come si ricava dagli atti.

Ciò detto, per quanto concerne il quantum del credito avanzato, l'esatta determinazione dello stesso si ricava dalla documentazione sopra richiamata, avente, per i motivi di cui sopra, data certa anteriore al fallimento per un ammontare di Euro 10.312,39 per sorta capitale ed interessi calcolati fino alla data del fallimento, non dovuta l'ulteriore somma richiesta di Euro 11.000, oltre accessori come per legge, a titolo di spese e compensi professionali liquidati nel decreto ingiuntivo che, come sopra detto, non è opponibile al fallimento.

La mancata costituzione della curatela opposta comporta la decadenza della stessa dalla eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale di cui al provvedimento di esclusione impugnato.

Da quanto detto si ricava che l'opposizione va parzialmente accolta, eccezion fatta che per la somma relativa alle spese liquidate in decreto ingiuntivo, e di conseguenza va ammessa l'odierna opponente.

S.r.l., previa riforma parziale del provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 93 l.fall., al passivo del fallimento della S.p.a. tra i creditori chirografari per l'importo di Euro 10.312,39 per sorta capitale ed interessi calcolati fino alla data del fallimento.

Le spese vanno del presente giudizio integralmente compensate in considerazione della assoluta novità della questione trattata in relazione alla quale, a quanto consta al Collegio, non risultano precedenti in termini uguali o simili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile - Fallimentare, pronunciando

EX PARTE CREDITORIS





sulla opposizione depositata in data 15 aprile 2015 da S.r.l. nei confronti del fallimento della S.p.a., disattesa e reietta ogni altra domanda, deduzione e/o difesa, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 93 l.fall., ammette la S.r.l. al passivo del fallimento della S.p.a. tra i creditori chirografari per l'importo di Euro 1.311.39 per sorta capitale ed interessi calcolati fino alla data del fallimento;
2. spese compensate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015.

Il Presidente est.

(dott. Nicola Graziano)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
RISERVATO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Omn. 12 NOV 2015  
UFFIZIONARIO GIUDIZIARIO

EX PARTE CREDITORIS